



Città di
PONTE SAN PIETRO
Provincia di Bergamo

REGOLAMENTO DEI CONTRATTI SOTTO SOGLIA

INDICE

Articolo 1 - Oggetto

Articolo 2 – Valore stimato del contratto

Articolo 3 - Programmazione

Articolo 4 - Progettazione

Articolo 5 – Procedure di scelta del contraente

Articolo 6 – Regole e modalità per l'attuazione delle procedure di scelta del contraente e per la fase esecutiva

Articolo 7- Principio di rotazione – Fasce di valore economico

Articolo 8 – Disposizioni finali e transitorie

ARTICOLO 1 – OGGETTO

1. Il presente regolamento integra e dettaglia la disciplina contenuta nel D.Lgs. n. 36/2023 (di seguito denominato Codice), relativa ai contratti sotto la soglia comunitaria di lavori, forniture e servizi
2. Per la definizione di lavori, forniture e servizi si rinvia all'ordinamento giuridico vigente
3. Il presente regolamento viene applicato nel rispetto delle norme sulla qualificazione della Stazione appaltante e dunque nell'ambito degli spazi di autonomia riconosciuti all'Ente
4. Nello specifico il presente regolamento disciplina:
 - le modalità di conduzione delle indagini di mercato, eventualmente distinte per fasce di importo e tenuto conto del principio di rotazione degli affidamenti;
 - le modalità di costituzione e revisione dell'elenco degli operatori economici, distinti per categoria e fascia di importo;
 - i criteri di scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta a seguito di indagine di mercato o attingendo dall'elenco degli operatori economici proprio o da quello del mercato elettronico delle Pubbliche amministrazioni, o in altri strumenti simili gestiti dalle Centrali di committenza di riferimento;
 - la verifica dei requisiti per gli affidamenti fino ad Euro 40.000,00
 - la forma del contratto da stipulare per gli affidamenti sottosoglia

ARTICOLO 2 - VALORE STIMATO DEL CONTRATTO

1. Per poter applicare la disciplina del Codice sui contratti sottosoglia e le disposizioni del presente regolamento e scegliere la procedura di affidamento, deve essere calcolato e formalizzato il valore del contratto stimato applicando le regole specifiche dettate dal codice in merito
2. Il valore stimato del contratto non include l'IVA, mentre deve essere considerata l'eventuale opzione di proroga o rinnovo, nonché ogni altra opzione suscettibile di precisa valorizzazione economica in sede di predisposizione della documentazione finalizzata all'affidamento
3. Il valore stimato del contratto può non coincidere con il valore posto a base di gara, che rappresenta il riferimento necessario per disciplinare le modalità di presentazione dell'offerta economica e le modalità di pagamento del corrispettivo
4. È vietato suddividere artificialmente qualsiasi lavoro, fornitura o servizio per far rientrare il valore dell'affidamento nella disciplina del sottosoglia
5. Si applica ai contratti sottosoglia la disciplina del Codice in materia di lotti funzionali, prestazionali e quantitativi per favorire la partecipazione diretta alle procedure di affidamento delle micro, piccole e medie imprese (art. 58 del D.Lgs. n. 36/2023)

ARTICOLO 3 - PROGRAMMAZIONE

1. Sono soggetti all'obbligo di programmazione triennale i lavori di importo pari o superiore a Euro 150.000,00 e le forniture e i servizi di importo pari o superiore a Euro 140.000,00
2. Il fabbisogno di forniture e servizi deve essere stimato e sommato sul triennio a livello di Ente. In presenza di forniture e di servizi aventi le medesime caratteristiche e riconducibili al medesimo CPV, il valore che sarà preso a riferimento ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di programmazione sarà quello risultante dalla somma dei fabbisogni espressi e comunicati da tutti i Settori dell'Ente. In tale caso, in sede di programmazione potrà essere individuato il Settore cui farà capo la procedura di affidamento.

ARTICOLO 4 - PROGETTAZIONE

1. Per i lavori si dispone che:
 - di norma, il RUP possa consentire che la progettazione dei lavori sino all'importo di Euro 40.000,00 si sviluppi su un unico livello con modalità semplificate nella tipologia e nei contenuti degli elaborati;
 - di norma, il RUP fornisca indicazioni perché la progettazione si sviluppi sempre su un unico livello esecutivo per le manutenzioni ordinarie fino alla soglia e per le altre tipologie di lavori da Euro 40.000,00 a Euro 1.000.000,00
2. Per le forniture si dispone, fatte salve diverse indicazioni da parte del RUP, che:
 - per le forniture fino all'importo di Euro 40.000,00 gli oneri di progettazione possano essere assolti mediante la puntuale descrizione dell'oggetto dell'affidamento all'interno della decisione a contrarre o della determinazione unica di affidamento;
 - per le forniture da Euro 40.000,00 a Euro 100.000,00 gli oneri della progettazione possano essere assolti mediante la predisposizione di schede tecniche che descrivano le caratteristiche dei beni e/o di capitolati prestazionali;
 - per le forniture da Euro 100.000,00 alle soglie comunitarie la progettazione debba svilupparsi su un unico livello esecutivo che comprenda: relazione descrittiva e di contesto, capitolato giuridico-prestazionale, eventuali elaborati grafici e/o tecnici;
3. Per i servizi si dispone, fatte salve diverse indicazioni da parte del RUP, che:
 - per i servizi fino all'importo di Euro 40.000,00 gli oneri di progettazione possano essere assolti mediante la puntuale descrizione dell'oggetto dell'affidamento all'interno della determinazione a contrarre o della determinazione unica di affidamento;
 - per i servizi da Euro 40.000,00 a Euro 100.000,00 gli oneri della progettazione possano essere assolti mediante la predisposizione di schede tecniche che descrivano le caratteristiche del servizio e/o di capitolati prestazionali;
 - per i servizi da Euro 100.000,00 alle soglie comunitarie la progettazione debba svilupparsi su un unico livello esecutivo che comprenda: relazione descrittiva e di contesto, capitolato giuridico-prestazionale, eventuali elaborati grafici e/o tecnici

ARTICOLO 5 - PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE

1. I lavori, le forniture ed i servizi di cui al presente regolamento possono essere eseguiti, in conformità ai limiti di importo previsti dal Codice:
 - a) in affidamento diretto;

b) con procedura negoziata

2. E' consentito anche sottosoglia eseguire lavori, servizi e forniture in amministrazione diretta.

3. Sono eseguiti in amministrazione diretta i lavori e i servizi effettuati con operai e mezzi dell'Ente, ovvero con l'impiego di materiali e mezzi di proprietà, in uso, acquisiti o noleggiati.

4. Le forniture e i servizi necessari per l'esecuzione di lavori in amministrazione diretta che rispondano all'esigenza di realizzare piccoli e non programmabili interventi di manutenzione sul patrimonio pubblico esistente, possono essere effettuate con modalità semplificate, in esenzione dagli obblighi sia in materia di tracciabilità che di acquisto attraverso il mercato elettronico, a condizione che non configurino veri e propri appalti.

ARTICOLO 6 - REGOLE E MODALITÀ PER L'ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE E PER LA FASE ESECUTIVA

1 Affidamento diretto

a. L'affidamento diretto viene perfezionato con un unico atto che funge contestualmente da decisione a contrarre e da atto di affidamento.

b. L'affidamento diretto è preceduto dalla richiesta di due o più preventivi e dalla comparazione tra i preventivi acquisiti sulla base degli elementi preliminarmente evidenziati nella richiesta di preventivo, tra i quali il prezzo. Si può prescindere dalla richiesta di più preventivi per i servizi e le forniture di importo pari o inferiore a Euro 1.000,00 e per lavori di importo pari o inferiore a Euro 5.000,00. Va garantita, nella fase di richiesta dei preventivi e negli affidamenti per i quali si omette tale richiesta, la rotazione tra gli operatori economici di cui si deve dare atto nella determinazione che perfeziona l'affidamento e che va declinata in conformità con quanto specificato nel Codice e nel rispetto delle fasce di valore economico riportate all'interno del presente regolamento. Le modalità con cui sono stati individuati i soggetti a cui richiedere i preventivi va motivata nell'atto.

c. L'affidamento diretto per importi inferiori a Euro 40.000,00 viene perfezionato previa acquisizione obbligatoria del DURC e di apposita dichiarazione sostitutiva dell'affidatario, anche mediante utilizzo di specifico modello messo a punto dal Settore che procede all'affidamento, resa dall'operatore economico affidatario circa l'insussistenza delle cause di esclusione e circa il possesso dei requisiti di idoneità e capacità eventualmente richiesti per l'oggetto dell'affidamento.

Per questi affidamenti, è obbligatoria per ogni Settore l'attività di verifica di dette dichiarazioni sostitutive, a campione nella misura minima del 20% annuo. Il campione viene scelto semestralmente con metodologie di casualità preferibilmente gestite da sistemi telematici. All'esito della verifica, ove non risulti confermato il possesso dei requisiti generali e/o speciali dichiarati, si procede secondo quanto riportato nell'articolo 52 comma 2 del Codice. Il RUP del singolo affidamento effettua la segnalazione all'ANAC e in relazione alla gravità della non veridicità delle dichiarazioni rese ed alla molteplicità delle carenze nei requisiti emerse dalla verifica, adotta specifico provvedimento con cui sospende l'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento dell'Ente per un periodo che può variare da 1 a 12 mesi, decorrenti dalla data del

provvedimento di sospensione. Il provvedimento è trasmesso in copia a tutti i Responsabili di Settore dell'Ente.

d. Per gli affidamenti diretti di importo pari o superiore a Euro 40.000,00 la verifica dei requisiti dichiarati dall'operatore economico affidatario va eseguita secondo le regole ordinarie previste dal Codice per il soprasoglia e deve essere completata prima di procedere con la determinazione di affidamento, che deve dare atto che è stata espletata l'attività di verifica e dell'esito della stessa.

e. La garanzia provvisoria non deve essere richiesta per gli affidamenti diretti. La garanzia definitiva è di norma richiesta. La garanzia definitiva può non essere richiesta per affidamenti di importo inferiore a Euro 40.000,00 a fronte di un miglioramento nell'offerta economica presentata (tale opzione deve essere evidenziata in sede di richiesta del preventivo) o di altre motivazioni legate alle caratteristiche dell'operatore economico o del lavoro, servizio o fornitura da indicare nella determinazione di affidamento.

f. Negli affidamenti diretti il contratto viene perfezionato:

- mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere di conferma dell'affidamento, anche tramite posta elettronica certificata, per gli affidamenti sino ad Euro 10.000,00;
- mediante lettera di impegno, contenente gli elementi identificativi dell'appalto e le principali obbligazioni delle parti, sottoscritta digitalmente, per gli affidamenti superiori ad Euro 10.000,00 e sino ad Euro 50.000,00;
- mediante contratto nella forma di scrittura privata non autenticata, sottoscritto digitalmente, per gli affidamenti superiori ad Euro 50.000,00 e sino alla soglia degli affidamenti diretti;
- in caso di utilizzo di piattaforma telematica MEPA il contratto è stipulato mediante la piattaforma medesima

I contratti sono soggetti al pagamento dell'imposta di bollo, *una tantum*, in conformità alla tabella di cui all'Allegato I.4 del codice dei contratti. Per gli appalti di valore inferiore ad Euro 40.000,00 l'imposta di bollo non è dovuta.

g. Per gli affidamenti diretti non va disposta, di norma, la nomina del direttore dell'esecuzione salvo che per le casistiche legate alla definizione del codice di forniture e servizi di particolare importanza

h. La verifica di conformità/regolare esecuzione per servizi e forniture viene espletata di norma, e sempre che non si tratti di un contratto di durata, mediante il visto di regolarità sulla fattura apposto dal RUP finalizzato alla liquidazione e al successivo pagamento.

Per gli affidamenti diretti di lavori di manutenzione ordinaria di norma la regolare esecuzione può coincidere con il visto di regolarità sulla fattura apposto dal RUP finalizzato alla liquidazione e al successivo pagamento.

2 Procedura negoziata

a. La procedura per la scelta del contraente prevede: la decisione a contrarre; lo svolgimento del confronto competitivo tra gli operatori economici invitati; la determinazione di affidamento e la stipula del contratto.

b. La scelta degli operatori economici da invitare avviene con una delle modalità sotto indicate tra loro alternative:

- attraverso la pubblicazione di avvisi di indagine di mercato che specificano: oggetto dell'affidamento; requisiti richiesti per la partecipazione; contenuti e caratteristiche essenziali del contratto oggetto della procedura; criterio di aggiudicazione; termine entro cui presentare istanza; eventuale numero minimo e/o massimo di operatori che saranno invitati e in tal caso criteri con cui verranno selezionati se le istanze dovessero eccedere tale numero;
- attraverso la pubblicazione e lo svolgimento di indagini di mercato anche periodiche con riguardo ad una pluralità di procedure aggiudicabili in un determinato periodo per tipologie predeterminate di prestazioni aventi i medesimi contenuti indicate al punto sopra;
- l'utilizzo di elenchi, predisposti dall'Ente o da altre Stazioni appaltanti, di operatori economici aventi le caratteristiche richieste per la procedura da avviare.

c. Per le indagini di mercato si prescrivono le seguenti regole generali:

- gli avvisi di indagine di mercato vengono approvati con apposita determinazione;
- gli avvisi vengono pubblicati mediante la piattaforma certificata in dotazione al Comune, che, mediante interoperatività con ANAC, assolve agli obblighi di pubblicità legale, nonché in Amministrazione trasparente ed all'albo online;
- gli avvisi vengono pubblicati per un minimo di 15 giorni. In caso di urgenza dettata da ragioni oggettive e non imputabili all'Ente, da motivare nella determina, il termine minimo di pubblicazione può essere contenuto fino a 5 giorni liberi;
- gli avvisi di indagine di mercato, di norma, sono aperti alla partecipazione di tutti gli operatori economici che risultino in possesso dei requisiti richiesti e facciano istanza di partecipazione nei termini previsti. In tale circostanza non si pone, anche in caso di coincidenza del contratto da affidare nei suoi contenuti essenziali (oggetto, durata, caratteristiche e prezzo), il problema della rotazione negli inviti e negli affidamenti. Qualora il RUP intenda limitare la partecipazione ad un numero massimo di operatori economici, nell'avviso dovranno essere indicati le modalità ed i criteri con cui verranno selezionati gli operatori economici.

Il sorteggio in seduta pubblica e con l'impiego di generatori automatici che garantiscano l'assoluta casualità nella selezione, costituisce l'eccezione alla quale può farsi ricorso soltanto con adeguata motivazione riportata nell'avviso. In tale circostanza va rispettato il principio della rotazione tra gli operatori economici nell'affidamento, di cui si deve menzione nei provvedimenti adottati, nel rispetto delle fasce di valore economico riportate all'interno del presente regolamento.

d. Per la formazione di Elenchi di operatori economici si prescrivono le sotto riportate regole generali:

- gli elenchi possono essere formati a livello di Ente, di Settore, o per tipologia di lavoro, servizio, fornitura;
- la formazione degli elenchi è sempre preceduta dalla approvazione e dalla pubblicazione sul sito dell'Ente e nella sezione Amministrazione Trasparente, con le modalità previste da ANAC di apposito avviso per la durata minima di 20 giorni. Il Responsabile può anche prevedere in sede di approvazione altre forme di pubblicità;
- gli elenchi devono essere aggiornati almeno con cadenza annuale e l'aggiornamento deve essere preceduto dalla approvazione e dalla pubblicazione sul sito dell'Ente e nella sezione Amministrazione Trasparente di apposito avviso per la durata minima di 20 giorni;
- l'avviso per la formazione dell'elenco deve riportare:
 1. la identificazione dei lavori, forniture, servizi;
 2. la eventuale suddivisione in categorie e fasce di importi;
 3. la articolazione dei requisiti, eccetto i requisiti generali/cause di esclusione che dovranno essere sempre richiesti, in relazione alle categorie e alle fasce di importi;

4. la frequenza di aggiornamento dell'elenco e la sua natura aperta che consente agli operatori economici di formulare in qualsiasi tempo l'istanza di iscrizione;
5. i criteri con cui l'elenco sarà utilizzato per garantire il rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento e la rotazione negli affidamenti;
6. gli obblighi che gravano sugli operatori economici in termini di comunicazione di ogni variazione che incida sui requisiti posseduti: generali, di idoneità e capacità;
7. la sussistenza di verifiche a campione sulle dichiarazioni sostitutive, ai fini del mantenimento del diritto all'iscrizione nell'elenco dell'operatore economico, che in caso di verifica con esito negativo comporta le seguenti conseguenze: quelle di legge connesse in particolare alla sussistenza di una dichiarazione mendace; l'immediata cancellazione dall'elenco e l'inibizione a richiedere una nuova iscrizione per un anno.
 - gli operatori economici producono istanza accompagnata da dichiarazione sostitutiva circa l'insussistenza di cause di esclusione ed il possesso dei requisiti di idoneità e capacità richiesti dall'avviso per l'iscrizione nell'elenco. Gli operatori producono inoltre una dichiarazione di impegno a partecipare alle procedure negoziate cui siano invitati e di accettazione dell'esclusione per un anno dall'elenco qualora non presentino la loro offerta a due procedure cui siano stati invitati.
 - il criterio del sorteggio o altra modalità di estrazione casuale dall'elenco costituisce l'eccezione alla quale può farsi ricorso sono motivando debitamente con riferimento alle indicazioni contenute a riguardo nel Codice e nei suoi allegati.
 - quale che sia la modalità indicata per selezionare gli operatori dall'elenco non si può procedere con inviti/affidamenti agli operatori economici che nell'arco di ciascun anno siano già stati invitati a tre procedure o che abbiano maturato affidamenti per una soglia di importo che sarà definita di volta in volta nell'avviso di formazione dell'elenco tenuto conto altresì delle fasce di valore economico riportate all'interno del presente regolamento.

e. Inviti e negoziazione

La lettera d'invito va inoltrata contemporaneamente a tutti gli operatori economici invitati e deve riportare i contenuti minimi di seguito indicati:

- a) l'oggetto dell'affidamento ossia una sufficiente descrizione dei lavori o servizi da eseguire, del bene o della prestazione da acquisire;
- b) il prezzo a base di gara e il valore stimato del contratto;
- c) i termini di esecuzione dei lavori o del servizio, o i termini di consegna del bene;
- d) le specifiche tecnico-prestazionali e le modalità di esecuzione dei lavori, dei servizi e delle forniture;
- e) le modalità e i termini di pagamento e le penalità in caso di ritardo o inadempimento, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno subito dall'Amministrazione;
- f) il diritto del committente di risolvere unilateralmente il contratto in danno dell'affidatario in caso di inadempimento;
- g) il termine per la presentazione delle offerte, che non può di regola essere inferiore a dieci giorni solari consecutivi; in casi di urgenza, tale termine potrà essere ridotto, motivatamente, a non meno di sette giorni solari consecutivi. I termini vanno comunque intesi quali termini perentori;
- h) il periodo in giorni di validità delle offerte;
- i) la documentazione da produrre a corredo dell'offerta e le garanzie richieste all'affidatario del contratto;
- j) le penali previste;
- k) l'invito all'operatore economico a dichiarare il possesso dei requisiti richiesti e a dichiarare di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge ad osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti;

- l) il criterio o i criteri di valutazione delle offerte accompagnato dagli elementi di valutazione e dal peso ponderale degli stessi, qualora si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- m) il giorno e l'ora della seduta di apertura delle offerte;
- n) l'indicazione del Responsabile del progetto e dei recapiti per ottenere informazioni;
- o) l'indicazione delle garanzie in materia di trattamento dei dati personali.

Il RUP, in relazione alla natura negoziata della procedura, può riservarsi la facoltà, ove lo ritenga opportuno o conveniente, di formulare nuovi inviti per il miglioramento dell'offerta economica mediante successivi rilanci. Nel corso della negoziazione il RUP garantisce la parità di trattamento fra tutti gli offerenti. In particolare, non devono essere fornite in maniera discriminatoria informazioni che possano avvantaggiare determinati offerenti rispetto ad altri.

Delle operazioni di gara viene redatto processo verbale.

I principi ai quali attenersi nella conduzione della gara sono:

- il rispetto delle regole di valutazione prefissate;
- la contestualità della presentazione delle offerte;
- la segretezza delle offerte e l'assenza nella busta contenente l'offerta tecnica di qualsivoglia elemento riconducibile all'offerta economica;
- la trasparenza e la *par condicio* tra i concorrenti in tutte le fasi della procedura negoziata;
- la verifica della congruità economica dell'offerta in relazione ai parametri prefissati;
- l'apertura delle offerte, in caso di utilizzo del criterio del minor prezzo, deve essere effettuata da un seggio di gara composto dal RUP dell'Ente. La nomina di una commissione di gara va obbligatoriamente disposta ogni qualvolta si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. La commissione di gara è competente solo all'esame dell'offerta tecnica ed economica;
- l'affidamento può essere effettuato anche in presenza di un'unica offerta valida e ritenuta congrua se espressamente previsto nella lettera d'invito.

f. Contratto

Il contratto con il soggetto affidatario di una procedura negoziata viene concluso:

- mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere di conferma dell'affidamento, anche tramite posta elettronica certificata, per gli affidamenti sino ad Euro 10.000,00;
- mediante lettera di impegno, contenente gli elementi identificativi dell'appalto e le principali obbligazioni delle parti, sottoscritta digitalmente, per gli affidamenti superiori ad Euro 10.000,00 e sino ad Euro 50.000,00;
- mediante contratto nella forma di scrittura privata non autenticata, sottoscritto digitalmente, per gli affidamenti superiori ad Euro 50.000,00 e sino alla soglia degli affidamenti diretti;
- in caso di utilizzo di piattaforma telematica MEPA il contratto è stipulato mediante la piattaforma medesima.

I contratti con importi superiori a quanto sopra indicato saranno stipulati in forma pubblica amministrativa, con firma digitale dei contraenti.

I contratti sono soggetti al pagamento dell'imposta di bollo, *una tantum*, in conformità alla tabella di cui all'Allegato I.4 del codice dei contratti. Per gli appalti di valore inferiore ad Euro 40.000,00 l'imposta di bollo non è dovuta.

g. Fase esecutiva

La nomina del direttore dell'esecuzione diverso dal RUP per i contratti di forniture e servizi va disposta per i servizi e le forniture classificate dal codice come di particolare importanza. La verifica di conformità/regolare esecuzione viene disciplinata in contratto nelle modalità e nella tempistica.

Va sempre nominato il direttore dei lavori e la contabilità e la verifica finale di regolare esecuzione finalizzata al rilascio del certificato avviene con le modalità ordinarie disciplinate dal codice per i contratti soprasoglia.

ARTICOLO 7 - PRINCIPIO DI ROTAZIONE - FASCE DI VALORE ECONOMICO

1. Di seguito si indicano le fasce di valore economico degli affidamenti.

Il principio di rotazione si applica agli affidamenti rientranti nella stessa fascia:

■ per servizi e forniture:

- 1) fino a Euro 5.000,00
- 2) da Euro 5.001,00 fino a Euro 20.000,00
- 3) da Euro 20.001,00 fino a Euro 40.000,00
- 4) da Euro 40.001,00 fino a Euro 80.000,00
- 5) da Euro 80.001,00 fino a Euro 120.000,00
- 6) da Euro 120.001,00 fino a Euro 140.000,00
- 7) da Euro 140.001,00 fino a Euro 180.000,00
- 8) da Euro 180.001,00 alla soglia europea per servizi e forniture
- 9) dalla soglia a Euro 350.000,00 (servizi allegato XIV Direttiva europea 24/2014)
- 10) da Euro 350.001,00 a Euro 450.000,00
- 11) da Euro 450.001,00 a Euro 750.000,00

■ per lavori:

1. fino a Euro 20.000,00
2. da Euro 20.001,00 a Euro 40.000,00
3. da Euro 40.001,00 a Euro 150.000,00
4. da Euro 150.001,00 fino a Euro 309.600
5. da Euro 309.601,00 fino a Euro 619.200,00
6. da Euro 619.201,00 fino a Euro 1.033.000,00
7. da Euro 1.033.001,00 a Euro 1.500.000,00
8. da Euro 1.500.001,00 a Euro 2.582.000,00
9. da Euro 2.582.001,00 a Euro 3.500.000,00
10. da Euro 3.500.001,00 alla soglia europea per i lavori

2. Per il principio di rotazione è vietato l'affidamento di un appalto all'operatore economico uscente nei casi in cui due affidamenti consecutivi abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi, oppure con riferimento ad appalti rientranti per importo nella stessa delle fasce di valore economico di cui al presente regolamento.

In quest'ultimo caso il divieto di affidamento o di aggiudicazione si applica con riferimento a ciascuna fascia.

3. Eventuali deroghe al principio di rotazione richiedono una motivazione significativa enunciata nel provvedimento di affidamento, sulla base del disposto dell'art. 49 commi 4, 5 e 6 del D.Lgs. n. 36/2023.

4. In caso di assegnazione dell'appalto al contraente uscente, è necessario evidenziare nella motivazione il ricorrere, delle seguenti condizioni:

- a) particolari situazioni afferenti alla struttura del mercato;
- b) effettiva assenza di alternative;
- c) accurata esecuzione del precedente appalto.

ARTICOLO 8 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione, le norme di tempo in tempo vigenti contenute nel Codice dei contratti e nei suoi allegati.

2. Dall'entrata in vigore del presente regolamento è abrogata ogni norma regolamentare dell'Amministrazione incompatibile con regolamento